

**Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di
"Dispositivi di protezione, gel e disinfettanti".**

**VERBALE DELLA VENTESIMA SEDUTA RISERVATA DI ESAME DELLE RICHIESTE
DI AMMISSIONE/ABILITAZIONE ALLO SDA**

Il giorno 24 del mese di agosto dell'anno 2021, alle ore 9.30 presso la sede dell'U.O.C. CRAV di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, la dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore della citata U.O.C., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 284 del 26.05.2020, procede all'esame delle richieste pervenute sino al giorno 01.08.2021 per l'abilitazione/ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) avente ad oggetto la fornitura di "Dispositivi di protezione, gel e disinfettanti" istituito, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, con la succitata Deliberazione e provvede all'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Alla seduta sono altresì presenti il dott. Luca Zuffellato, in qualità di testimone e la dott.ssa Serena Cosaro, in qualità di segretario verbalizzante, entrambi funzionari presso la U.O.C. CRAV.

Il RUP procede alla riletture delle categorie merceologiche oggetto di SDA, di seguito riportate:

- 1) Dispositivi di protezione individuale ["Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici] quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mascherine filtranti FFP2, mascherine filtranti FFP3, occhiali di protezione, calzari e sovrascarpe, cuffie copricapo, tute protettive, visiere protettive, manicotti;
- 2) Dispositivi medici da protezione ["Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori"] quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mascherine chirurgiche (con e senza visiera), camici (chirurgici e non chirurgici, impermeabili e non), grembiuli;
- 3) Guanti (chirurgici e non chirurgici) ["Guanti"];
- 4) Gel igienizzante e disinfettanti per superfici ["Disinfettanti"].

Le ditte esaminate in data odierna sono:

- 3MC
- AGENCE INTERNATIONALE DE SOUTIEN & COORDINATION DE LA PROTECTION CIVILE SA
- BERICAH SPA
- BETATEX SPA
- CARDIVA ITALIA SRL
- CERICHEM BIOPHARM
- CHEMIL SRL
- CHIROS INDUSTRIE ABBIGLIAMENTO SRL
- DC COMMUNICATION SRL
- DEALFA SRL
- DITTA LUIGI SALVADORI SPA
- DIVERSEY SPA
- DUE BI SRL
- EUROSERVIZI SRL
- FEMIR SRL
- GBR ROSSETTO SPA
- GRAFICHE NARDIN SNC DI ITALO E MAURO NARDIN & C.
- IBSA FARMACEUTICI ITALIA
- ICR SPA
- IN.CAS. SRL-INNOVAZIONI CASAMICHELE
- ITALCHIMICA SRL
- ITALY CHINA COUNCIL-TRADING, MEDICAL AND INVESTMENT
- JG EUROPE SRL
- KIT UFFICIO

- LOHMANN & RAUSCHER SRL
- MACO PHARMA SRL
- MEDECO SRL
- MISHANG LIMITED
- NOBIL ITALY SRL
- PIKDARE
- PLISSE' SPA
- PM2 SERVICES SRL
- PREVENTIX IS SRL
- PROMED
- REMEMBER.MI SRL
- SUNMEDICAL SRL
- SUNRISE SRL
- SUPERUTENSILI SRL
- TWT SRL
- VENTURE LIFE ITALY – STABILE ORGANIZZAZIONE

Il Seggio di Gara prende atto delle dichiarazioni rese dalle ditte ICR SPA e IBSA Farmaceutici Italia in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016 ed esaminate e condivise le ragioni ivi esposte dall'operatore economico decide che nessuno dei fatti o atti segnalati costituiscono al momento elementi rilevanti ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura. In particolare, le circostanze comunicate dall'operatore economico allo stato non si ritiene costituiscano grave illecito professionale e siano tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 né integrino, valutata la gravità della violazione contestata e le ragioni alla base della mancata consegna, quelle significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione oggetto della successiva lett. c-ter) del medesimo art. 80.

Preso atto di quanto sopra esposto il RUP ritiene che nessuno dei fatti o atti segnalati costituisca al momento elemento rilevante ai fini dell'esclusione dalla procedura non essendo tali – per la modesta entità delle stesse e/o il lasso di tempo decorso dalla loro commissione - da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico offerente né integrando le restanti fattispecie di esclusione previste dalla normativa vigente.

Esaminate le richieste pervenute, il RUP dà atto, con riferimento ai seguenti operatori economici, che gli stessi sono stati ritenuti mancanti del requisito speciale previsto dall'art. 7, lett. a) del Capitolato d'Oneri dello SDA e richiesto per l'accesso allo stesso, ossia *“iscrizione al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D. L.gs. n. 50/2016 per attività inerenti all'oggetto della specifica categoria del SDA per cui si richiede l'abilitazione”*:

La ditta FEMIR SRL avendo l'operatore economico richiesto l'abilitazione per le categorie *“Dispositivi di protezione individuale”, “Dispositivi medici da protezione” e “Gel igienizzante e disinfettanti per superfici”*, oggetto di SDA, mentre lo stesso risulta registrato alla C.C.I.A.A. per *“Commercio all'ingrosso di carta per uso industriale e di prodotti per l'igiene della casa e della persona, prodotti per la sanificazione, pulizia e trattamento delle superfici. Commercio all'ingrosso di macchine e accessori per il trattamento e la pulizia di pavimenti, opifici ed attrezzature industriali e non industriali”*. Lo stesso risulta, pertanto, privo della qualificazione necessaria per l'accesso alla categoria DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DISPOSITIVI MEDICI DA PROTEZIONE. La ditta risulta parzialmente abilitata alla gara per *“Gel igienizzante e disinfettanti per superfici”*.

Inoltre, per i seguenti operatori economici, essendo state rilevate delle carenze o irregolarità nella documentazione amministrativa prodotta a corredo della domanda di ammissione, verrà disposta l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9, ai fini della regolarizzazione, per le relative motivazioni riportate:

Le Ditte CERICHEM BIOPHARM, LOHMANN & RAUSCHER SRL, DEALFA SRL, DITTA LUIGI SALVADORI SPA, REMEMBER.MI SRL, PIKDARE e KIT UFFICIO non hanno allegato alla domanda di ammissione la marca da bollo richiesta e opportunamente invalidata;

Le Ditte CHIROS INDUSTRIE ABBIGLIAMENTO SRL, PLISSE' SPA e GRAFICHE NARDIN SNC DI ITALO E MAURO NARDIN & C. hanno allegato alla domanda di ammissione la marca da bollo ma non è stata opportunamente invalidata;

Le Ditte DC COMMUNICATION SRL, TWT SRL, NOBIL ITALY SRL non hanno allegato alla domanda di ammissione la marca da bollo, un documento di identità del sottoscrittore e il documento DGUE. Inoltre, alla Ditta DC COMMUNICATION SRL si richiede di sottoporre nuovamente il documento "Domanda di ammissione e dichiarazione integrativa al DGUE", in quanto non presenta, nelle parti in cui lo si richiede, i codici identificativi (come elencati all'art.1 del Capitolato d'oneri e di seguito riportati) della categoria merceologica a cui intende essere ammessa e di seguito riportati:

- "Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici"
- "Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori"
- "Guanti"
- "Disinfettanti".

Le Ditte DIVERSEY SPA, SUNRISE SRL e FEMIR SRL non hanno allegato alla domanda di ammissione la marca da bollo e un documento di identità *fronte-retro*, in corso di validità, del sottoscrittore;

Le Ditte JG EUROPE SRL e PM2 SERVICES SRL non hanno allegato alla domanda di ammissione un documento di identità *fronte retro*, in corso di validità, del sottoscrittore;

La Ditta SUPERUTENSILI SRL non ha allegato alla domanda di ammissione un documento di identità *fronte retro*, in corso di validità, del sottoscrittore; si richiede di sottoporre nuovamente la marca da bollo presentata opportunamente invalidata;

La Ditta VENTURE LIFE ITALY – Stabile organizzazione non ha allegato alla domanda di ammissione la marca da bollo, un documento di identità del sottoscrittore e il documento "Domanda di ammissione e dichiarazione integrativa al DGUE".

Si rinvia pertanto a successivo apposito verbale la determinazione finale in ordine alla loro ammissione o meno allo SDA.

Inoltre, per le ditte TECHDOW PHARMA SRL, IGENA SRL e BLACKBIRD TRADE SRLS l'ammissione viene rinviata a fase successiva essendo ancora in corso l'istruttoria.


Il Seggio di gara ammette i restanti concorrenti al prosieguo di gara.

Alle ore 13:30 si chiude la seduta.

Letto firmato e sottoscritto

Il Seggio di gara:

Dott.ssa Sandra Zuzzi



Dott. Luca Zuffellato



Dott.ssa Serena Cosaro



